



Delibera n. 19622

Compensi e rimborsi spese da corrispondere al presidente e ai membri dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, recante l'“*Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262*”;

VISTO l'art. 2, comma 5-ter del richiamato decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotto dall'art. 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130, secondo cui “*La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, ed in particolare l'articolo 1, comma 46, ai sensi del quale la Consob provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organo di cui all'art. 2, comma 5-ter, del citato d.lgs. n. 179 del 2007, mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 44 del suddetto art. 1, alle risorse di cui all'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'adozione del regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ed in particolare l'art. 7, comma 6, del medesimo regolamento, in base al quale la Consob determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente;

DELIBERA:

1. Al Presidente dell'ACF è attribuito un compenso annuo fisso di euro 20.000.
2. Ai membri effettivi del collegio è attribuito un compenso annuo fisso di euro 10.000.
3. Ai componenti effettivi o supplenti, per ogni giornata di partecipazione alle riunioni dell'ACF, è corrisposto un compenso di euro 1.500 per il Presidente e di euro 1.000 per gli altri componenti.
4. Tutti i compensi sono al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, oltre l'IVA e gli altri contributi previdenziali eventualmente dovuti.

5. Ai componenti che risiedono in una provincia diversa da quella ove si svolgono le riunioni dell'ACF spetta, altresì, un contributo per le spese sostenute, nella misura forfettaria di euro 100 per ogni giornata di riunione. Tale contributo ammonta ad euro 200 per i componenti che risiedono in una regione diversa da quella ove si svolgono le riunioni.

6. Ai componenti del collegio che siano dipendenti della Consob non è dovuto alcun compenso o rimborso spese ai sensi della presente delibera.

* * *

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino della Consob.

8 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas